DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI INTERVENTI IN CAMPO PREVIDENZIALE E DISCIPLINA DELLA SOPPRESSIONE DELLO SCAU

Art. 3

Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi

Al comma 1 ed al comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 1995".

Versione in vigore dal 30 giugno 1995, non più in vigore dal 30 agosto 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento di termini in materia di interventi in campo previdenziale e disciplina della soppressione dello SCAU
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-termini-in-materia-di-interventi-in-campo/art-3-disposizioni-in-materia-di-pensionamenti-di-anzianita-nel-regime/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it